

COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

43.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 MARZO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CASALINUOVO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		ANSELMI TINA	25
Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali (<i>Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato</i>) (2018);		ARTIOLI ROSSELLA	25
CRISTOFORI: Norme concernenti i titolari di incarico o di supplenze appartenenti alle unità sanitarie locali (151);		CORSI UMBERTO	15, 16
FALCIER ed altri: Norme in favore dei dipendenti delle unità sanitarie locali che svolgono mansioni superiori per incarico (1053)	3	DEGAN COSTANTE, <i>Ministro della sanità</i>	12, 13 14, 15, 16, 18, 21
CASALINUOVO MARIO, <i>Presidente</i>	3, 4, 5, 8, 9 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26	DEL DONNO OLINDO	9, 15, 16
		DEL MESE PAOLO	14
		GARAVAGLIA MARIAPIA	16, 23
		GIOVAGNOLI SPOSETTI ANGELA	13
		GUERZONI LUCIANO	14, 15, 24, 25
		LUSSIGNOLI FRANCESCO	9, 15
		PALOPOLI FULVIO	9, 14, 15, 16, 18 19, 20, 23, 24, 25
		POGGIOLINI DANILO	25
		SCAGLIONE NICOLA, <i>Relatore</i>	5, 8, 9, 13, 14, 15 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 14,20.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali (Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (2018) e delle proposte di legge Cristofori: Norme concernenti i titolari di incarico o di supplenze appartenenti alle unità sanitarie locali (151); Falcier ed altri: Norme in favore dei dipendenti delle unità sanitarie locali che svolgono mansioni superiori per incarico (1053).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali », già approvato dalla XII Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 agosto 1984; e delle proposte di legge di iniziativa del deputato Cristofori: « Norme concernenti i titolari di incarico o di supplenze appartenenti alle unità sanitarie locali » e dei deputati Falcier ed altri: « Norme in favore dei dipendenti delle unità sanitarie locali che svolgono mansioni superiori per incarico ».

Comunico che la Commissione affari costituzionali ha espresso il seguente pa-

rere sugli emendamenti approvati in linea di principio e ad essa trasmessi:

La Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 2018, già approvato dal Senato il 2 agosto 1984, come modificato dagli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito;

osservato, pur rilevando che tale ennesimo provvedimento di sanatoria sembra violare l'articolo 97 della Costituzione, che le particolari circostanze che ne hanno determinato l'adozione sono tali da rendere eccezionalmente ammissibile il provvedimento stesso anche per la rilevanza sociale e quantitativa del problema in esso affrontato;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito e risultante dagli emendamenti dalla stessa trasmessi, formulando l'auspicio che i fenomeni cui oggi si pone rimedio non abbiano a riprodursi.

A tal fine pone le seguenti condizioni:

a) che siano introdotte norme inderogabili e rigorose volte a vietare il riformarsi di qualsiasi forma di precariato ritenendo insufficienti al riguardo le norme di cui agli ultimi due commi dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 14. Oltre ai divieti, alla previsione di nullità degli atti e dei provvedimenti, all'individuazione della responsabilità degli amministratori, ritiene di suggerire l'introduzione di poteri sostitutivi per sopperire all'inerzia degli amministratori (specie per quello che riguarda l'indizione dei pubblici concorsi); ritiene altresì necessaria la previsione della validità triennale del titolo di idoneità conseguito nei concorsi

espletati, come quello del divieto per i sanitari collocati a riposo di svolgere attività retribuita con rapporto di lavoro diretto o indiretto con case di cura private convenzionate o altre istituzioni pubbliche o private sempre con rapporto di convenzione;

b) che al primo comma dell'articolo 2 siano sostituite le parole: «previo superamento di apposito concorso riservato per soli titoli», con le parole: «previo accertamento dei titoli»;

c) che il terzo comma dell'articolo 2 sia riformulato nel senso di escludere la applicazione delle disposizioni da esso recate ai rapporti derivanti da convenzioni illegittimamente stipulate;

d) che al primo comma dell'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 7, sia precisato che la permanenza nel posto deve essere «continutiva» così come anche che il concorso riservato deve svolgersi per titoli ed esami;

e) che sia soppresso il secondo comma dell'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 7, osservando che in ogni caso andrebbe precisato che la posizione funzionale inferiore deve essere dello stesso profilo professionale del posto di cui al concorso riservato. Si rileva, altresì, che il mantenimento di tale comma creerebbe disparità di trattamento a danno dei sanitari di quelle regioni nelle quali per decenni non sono stati espletati concorsi e che verrebbero ingiustamente esclusi dalla previsione normativa;

f) che venga precisato che i concorsi riservati di cui all'articolo 7 si riferiscono soltanto alla posizione funzionale e non al posto ed alla sede, rinviando alla Commissione di merito la individuazione del sistema per l'assegnazione del posto e della sede;

g) che, con riguardo all'ultimo comma dell'articolo 7, le facoltà ivi previste per il personale dei laboratori di igiene e profilassi siano estese — in quanto com-

patibili — al personale proveniente dagli uffici di igiene dei comuni, ora trasferiti alle unità sanitarie locali;

h) che all'articolo 8, secondo comma, sia inserito, per la scelta dei componenti delle commissioni di concorso, il riferimento al possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, già indicato nel primo comma. Si osserva, altresì, che l'articolo 8 potrebbe essere la sede idonea per l'introduzione di norme a regime tendenti ad evitare il riprodursi del fenomeno del precariato. Si potrebbero ipotizzare una maggiore validità (triennale) delle graduatorie dei concorsi espletati, l'obbligo di utilizzare le stesse per il conferimento di incarichi provvisori, l'obbligo di porre a concorso anche i posti che andranno a rendersi disponibili nel triennio successivo;

i) che venga soppressa la norma contenuta nel terzo comma dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 14, la quale prevede un inquadramento in base al titolo di studio e non alla qualifica, creando disparità di trattamento nei confronti del personale appartenente alla medesima qualifica ma con altro titolo di studio. Ove non si trattasse di materia riservata alla contrattazione sindacale, andrebbe invece prevista una norma tendente ad eliminare le disparità di inquadramento esistenti nelle diverse regioni per gli psicologi-psichiatri;

l) che vengano soppressi il quarto ed il settimo comma dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 14, relativi alla età pensionabile dei primari ospedalieri e dei veterinari. Infatti, le norme in vigore che prevedono un diverso limite di età costituiscono eccezioni al sistema generale previsto dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979; eccezioni che, per altro, vanno ad estinzione in quanto sono per esse richiesti requisiti che devono essere posseduti ad una determinata data (si veda la legge n. 336 del 1964 relativa ai primari).

I due emendamenti inoltre creano disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di sanitari o ad altre carriere

nel settore sanitario, così come rispetto a tutte le altre carriere del pubblico impiego. Una eventuale revisione dell'età pensionabile esula dagli scopi della presente legge e andrebbe comunque esaminata in un contesto più ampio riguardante tutte le posizioni apicali di qualunque carriera (anche di settori diversi dalla sanità).

In ogni caso appare anomala la motivazione dei due emendamenti, come anche anomala la previsione per i soli primari delle disposizioni di cui al quarto comma, e per tutti i veterinari delle disposizioni di cui al settimo comma;

m) che venga soppresso l'undicesimo comma dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 14, giacché per i titolari di convenzioni sono già previste particolari norme nell'articolo 3, per cui ingiustificata ed eccessiva appare la seconda previsione di una riserva del 50 per cento dei posti vacanti. Tale riserva lederebbe gravemente i diritti dei giovani laureati che, tra la sanatoria generale di cui alla presente legge e la riserva di posti, non avrebbero per molti anni la possibilità di accesso al Servizio sanitario nazionale;

n) che vengano soppressi i commi dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 14, invitando la Commissione di merito a formulare un'apposita disposizione che abbia specifico riferimento alla situazione dei policlinici universitari a gestione diretta;

o) che vengano soppresse, all'ultimo comma dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 14, le parole: « nonché dei componenti degli organi di controllo che approvano gli atti »; si tratta infatti di materia a carattere generale, che deve essere esaminata in un contesto più ampio in sede di riforma delle autonomie locali e di riforma del sistema dei controlli.

La Commissione formula altresì le seguenti osservazioni:

si sottolinea l'opportunità di aggiungere, all'articolo 1-bis, dopo il riferimen-

to al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, le parole: « o di analoghe norme di legge o regolamentari », come del resto è detto all'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979. Esprimendo, infatti, perplessità sulla stessa introduzione di tale articolo aggiuntivo, va osservato che in ogni caso appare ingiustificata la limitazione dell'applicazione delle disposizioni in esso previste ai soli sanitari ospedalieri;

si invita la Commissione di merito, in relazione all'articolo 8, a valutare la possibilità di escludere dalla deroga al regime ordinario dei concorsi, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, quelle regioni le quali abbiano adottato una normativa sui concorsi ed abbiano approvato le piante organiche ed i ruoli nominativi previsti dalla legislazione in vigore;

si segnala l'opportunità di sopprimere il sesto comma dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 14 riguardante le farmacie urbane.

Invito il relatore ad illustrare tale parere.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Signor presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, il parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali si compone, come avrete avuto modo di rilevare, di una osservazione preliminare relativa all'articolo 91 della Costituzione nei confronti del quale vi è stata una violazione nel testo approvato. È indubbiamente una osservazione obiettiva, ma diventa superflua nel momento in cui si riferisce ad un testo di sanatoria, cioè eccezionale rispetto alla normativa generale ordinaria.

Per quanto riguarda le altre questioni oggetto di esame della I Commissione, esse possono dividersi in due gruppi: uno consistente in vere e proprie condizioni, l'altro in osservazioni.

Circa le condizioni, il nostro atteggiamento non può che essere quello di adeguamento. In particolare, alla lettera a)

la Commissione affari costituzionali ha giudicato favorevolmente una questione oggetto di ampia discussione nel corso dei nostri lavori. Mi riferisco al tentativo di introdurre un meccanismo sostitutivo per rendere da un lato rapida l'applicazione della sanatoria, e per escludere dall'altro la possibilità di una successiva sanatoria in caso di inadempienze da parte degli organi preposti all'applicazione della normativa.

Quindi la Commissione affari costituzionali alla lettera *a*) ci invita a fissare norme inderogabili e più rigorose tendenti ad escludere il riformarsi di qualsiasi forma di precariato e ad introdurre poteri sostitutivi per sopperire alle inadempienze degli amministratori; infine a porre in essere una norma che dia validità triennale alle graduatorie dei concorsi, in maniera tale da evitare il riformarsi del precariato. L'ultimo punto della lettera *a*) riguarda il divieto per i sanitari collocati a riposo di svolgere attività retribuita con rapporto di lavoro diretto o indiretto con case di cura private convenzionate o altre istituzioni pubbliche o private, sempre con rapporto di convenzione. La norma è estremamente chiara, ma ho qualche perplessità sulla possibilità di introdurla nel testo del provvedimento. Per quanto riguarda, invece, la questione dei poteri sostitutivi, suggerisco di modificare il secondo comma dell'articolo 4, stabilendo che, in caso di inadempienza delle regioni, entro 120 giorni dalla formazione delle piante organiche provvisorie, provvede il Governo attraverso la nomina di un commissario *ad acta*.

Per quanto riguarda la lettera *b*), ritengo molto giusta la puntualizzazione della I Commissione che ci invita a togliere le parole « previo superamento di apposito concorso riservato per soli titoli » e a sostituirle con le parole « previo accertamento dei titoli ».

Nella lettera *c*) è contenuta una ulteriore condizione con la quale si chiede la modifica del terzo comma dell'articolo 2 (cioè quello riguardante le convenzioni), nel senso di meglio puntualizzare l'esclusione dell'applicazione di tale articolo alle

convenzioni illegittimamente stipulate. A mio avviso questa condizione è superflua, perché il testo dell'articolo 2 fa riferimento a delibere regolarmente esecutive e pertanto legittime. Comunque potremmo meglio precisare questa dizione dell'articolo 2.

Per quanto riguarda la lettera *d*), vi è la condizione di far risultare meglio nell'articolo 7 la continuità dell'incarico nel posto apicale; anche in questo caso ritengo che nell'articolo 7 sia stata sufficientemente chiarita la continuità dell'incarico, ma comunque potremmo fare uno sforzo di chiarificazione adeguandoci a questa condizione.

Circa la condizione di cui alla lettera *e*), la Commissione affari costituzionali ritiene di dover eliminare la necessità per l'apicale di aver partecipato ad uno dei concorsi per i livelli inferiori. La Commissione ha ritenuto che questa norma (che noi avevamo introdotto per meglio garantire la funzione apicale, e quindi per chiedere che almeno ad uno dei livelli inferiori si fosse arrivati mediante concorso) creerebbe una disparità di trattamento rispetto al personale degli altri livelli, e quindi chiede l'eliminazione di questo sbarramento del concorso pubblico.

Molto innovativa è la condizione posta con la lettera *f*), che riguarda la sanatoria degli apicali la quale, secondo la I Commissione, non dovrebbe realizzarsi in riferimento al posto ma in riferimento alla funzione; si dovrebbe cioè fare in qualche modo un censimento, nell'ambito di ciascuna regione, dei posti nei quali vi è un incaricato da sanare, e a seguito di questo censimento si dovrebbe indire un concorso regionale (evidentemente riservato per titoli ed esami) al quale parteciperebbero soltanto i sanandi, che verrebbero poi graduati e sceglierebbero il posto secondo l'ordine di graduatoria. Dopo aver fatto questa affermazione di principio, la Commissione affari costituzionali affida a noi l'incarico di individuare il meccanismo concorsuale per garantire una sanatoria nella funzione e non nel posto; ciò comporterebbe — qualora ritenissimo di accogliere questa condizione — una modifica

delle norme dell'articolo 8 in materia concorsuale per quanto riguarda le funzioni apicali.

Alla lettera g), mi sembra che la I Commissione colmi una lacuna nella quale eravamo incorsi nel momento in cui avevamo ammesso alla sanatoria di cui all'articolo 7 il personale dei laboratori di igiene e profilassi, infatti la Commissione osserva la necessità di inserire anche il personale proveniente dagli uffici di igiene dei comuni, ora trasferiti alle unità sanitarie locali.

Per quanto riguarda la lettera h), la I Commissione ritiene opportuno che i componenti delle commissioni di concorso abbiano i requisiti previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982; aggiunge inoltre che sarebbe opportuno introdurre sempre nel testo dell'articolo 8 (attraverso la norma che prevede la validità triennale delle graduatorie e attraverso altri meccanismi che evidentemente vengono rimessi alla nostra valutazione) norme che evitino il riprodursi del fenomeno del precariato.

Un discorso a parte comportano poi le lettere i), m) ed n), le quali sostanzialmente cancellano — tranne i primi due commi — l'articolo 14, cioè quel famoso articolo così faticosamente formulato dalla nostra Commissione, la quale aveva introdotto una serie di altre norme abbastanza squilibrate rispetto agli obiettivi di questo provvedimento; esse infatti riguardavano la proroga dell'età pensionabile per i primari e i veterinari, un'ulteriore normativa di sanatoria per il personale a convenzione e il problema degli psicologi. La Commissione affari costituzionali ritiene opportuna la soppressione di queste norme non solo perché nell'esaminarle ha individuato la violazione di principi costituzionali in ordine alla parità di trattamento per il personale del mondo ospedaliero.

Un'ulteriore condizione è quella relativa all'abrogazione della norma che stabiliva una responsabilità dei componenti degli organi di controllo rispetto agli atti illegittimi assunti in materia di personale dai comitati di gestione delle USL. La

Commissione affari costituzionali ha ritenuto che tale responsabilità debba derivare da norme di carattere più generale piuttosto che essere prevista direttamente nel testo della legge di sanatoria.

Passando ad esaminare le osservazioni, come ho già detto, esse sono tre e si riferiscono all'articolo 1-bis, alle regioni in regola con l'approvazione delle piante organiche provvisorie e con la formazione dei ruoli nominativi regionali e alle farmacie urbane.

Per quanto concerne l'articolo 1-bis ritengo opportuno non modificarne il testo, perché temo che la I Commissione affari costituzionali sia caduta nel medesimo equivoco in cui era incorsa la Commissione bilancio in occasione del primo parere espresso su questo provvedimento. Tale articolo si riferisce solo ed esclusivamente al personale ospedaliero che non sia né della funzione iniziale, né di quella intermedia, né di quella apicale. Alla prima di tali funzioni si accede mediante concorso e alle successive dopo la permanenza per un certo numero di anni in quelle immediatamente inferiori.

Praticamente l'articolo in questione si occupa delle qualifiche ospedaliere alle quali non si accede necessariamente dal livello inferiore, ma vi si può accedere se si è in possesso di determinati requisiti. In tal modo si intendeva sanare tutto il personale a condizione che l'accesso fosse avvenuto secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130.

L'aver consigliato di estendere tale previsione ad analoghe norme di legge o regolamentari con riferimento, quindi, ad altro personale non tipicamente ospedaliero, appare cosa inesatta. Pertanto, non ritengo opportuno accogliere l'osservazione formulata dalla I Commissione, specialmente alla luce del parere espresso dalla Commissione bilancio.

Per quanto riguarda la seconda osservazione, quella di stabilire un regime diversificato rispetto alle procedure concorsuali per le regioni che abbiano ottemperato agli obblighi di legge, la ritengo giusta, ma di difficile applicazione, perché la

norma dovrebbe riferirsi a situazioni generali ed astratte. Inoltre, inserire una tale previsione all'articolo 8 appesantirebbe ulteriormente il testo e creerebbe nuovi motivi di confusione.

Ritengo che nel corso della discussione possano emergere valutazioni in proposito, di cui potremo dar conto alla I Commissione.

L'ultima osservazione è quella relativa alle farmacie urbane. Per l'economia dei nostri lavori, sono dell'opinione di non sopprimere il sesto comma dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 14, in virtù del fatto che non è una condizione.

Infine una considerazione a parte merita la lettera n) del parere della Commissione con la quale nel sopprimere una serie di commi dell'articolo 14 e nel ritenere il meccanismo della riserva del 50 per cento dei posti assolutamente illegittimo, si invita la Commissione di merito ad adottare provvedimenti *ad hoc* per risolvere le situazioni dei policlinici universitari i quali — sempre secondo la Commissione affari costituzionali — non sono assimilabili a quelli delle USL, anche se meritevoli di considerazione e di approfondimento.

Concludo la mia breve illustrazione dichiarandomi disponibile ad eventuali integrazioni, al fine di accelerare al massimo i lavori della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione bilancio ha trasmesso il parere, in sede di riesame, sugli emendamenti al disegno di legge al nostro esame. Tale parere è del seguente tenore:

PARERE FAVOREVOLE sull'emendamento aggiuntivo 1-bis del relatore, confermando per il resto il precedente parere.

Debbo precisare che alcune osservazioni formulate dalla Commissione bilancio mi sembrano superate dal parere espresso dalla Commissione affari costituzionali; infatti, mentre per esempio la Commissione bilancio ha proposto, nel parere espresso il 28 febbraio, alcune modifica-

zioni ai commi secondo e quarto dell'articolo 14, la Commissione affari costituzionali ne propone la soppressione.

NICOLA SCAGLIONE, Relatore. Devo esprimere subito una forte riserva sulla fondatezza del parere espresso dalla Commissione bilancio la quale, con un metodo che sta diventando assai frequente nei lavori parlamentari, e che ha provocato una presa di posizione unanime della I Commissione, con una lettera alla Presidenza della Camera, svolge il lavoro di sua competenza di rado, mentre molto più spesso svolge il lavoro di competenza di altre Commissioni. L'invito alla riformulazione degli emendamenti, alla nuova stesura di un testo, credo non debba essere accolto perché esula completamente dai limiti della competenza della V Commissione, la quale dovrebbe invece valutare le conseguenze finanziarie dei provvedimenti che ad essa vengono sottoposti, o gli eventuali problemi che tali provvedimenti creano dal punto di vista finanziario.

Fatta questa premessa, direi che non dobbiamo tenere conto di questo parere della Commissione bilancio, e risolvere i problemi relativi al policlinico di Napoli nella maniera che riterremo più giusta, fermo restando il riesame della Commissione affari costituzionali in punto di legittimità e quello della Commissione bilancio da un punto di vista finanziario. La valutazione di merito di questa norma evidentemente è di nostra esclusiva competenza; tuttavia, non credo che sia ora il caso di inviare al Presidente della Camera una lettera di protesta per il modo singolare in cui procede la Commissione bilancio, perché in tal modo si appesantirebbe ulteriormente l'iter del provvedimento.

PRESIDENTE. Debbo precisare, concludendo l'esposizione dell'onorevole Scaglione, che in fondo sul problema di stretta competenza della Commissione bilancio, cioè quello della spesa, non è stata sollevata alcuna obiezione.

Comunico che ci è stata concessa la deroga per tenere la seduta in sede legi-

slativa contemporaneamente ai lavori dell'Assemblea; possiamo quindi proseguire nell'esame del provvedimento.

Ricordo ai colleghi che tutti gli emendamenti già votati in linea di principio e trasmessi alla I Commissione dovranno essere posti nuovamente in votazione; ricordo altresì che possono essere presentati solo emendamenti relativi a quelle norme che avevano formato oggetto di precedenti emendamenti trasmessi alla I Commissione.

FRANCESCO LUSSIGNOLI. Desidero intervenire sull'ordine dei lavori per esprimere una valutazione sul modo di procedere, soprattutto dopo aver sentito l'illustrazione da parte del relatore del parere pervenutoci dalla Commissione affari costituzionali.

Il gruppo della democrazia cristiana concorda con l'interpretazione, fornita dal relatore, del parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali. Condivide altresì la necessità di procedere nel modo più spedito possibile e proprio a tal fine mi chiedo se non sia opportuno riunire un gruppo informale di lavoro che traduca in emendamenti le considerazioni politiche emerse in seguito al parere della I Commissione.

FULVIO PALOPOLI. Abbiamo partecipato con grande impegno, come gran parte dei colleghi presenti, ai lavori della Commissione nel definire questo testo; al punto in cui siamo, riteniamo che sia più opportuno proseguire immediatamente nell'esame del provvedimento.

Per altro, do atto al relatore di aver svolto un lavoro eccellente, sia nella fase precedente, sia in quella attuale di interpretazione del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

Per quanto concerne i pochi punti (articoli 7 e 14) sui quali non vi è l'accordo, siamo disponibili ad una breve sospensione.

Vorrei, a questo punto, esprimere un giudizio sul lavoro svolto dalla I Commissione. A me sembra che il testo in viatoci sia in contraddizione con il pre-

cedente parere espresso sul disegno di legge approvato dal Senato. Indubbiamente sono stati sanati alcuni elementi di squilibrio presenti nel testo ed è per questo che si può parlare di orientamento equilibrato del parere.

OLINDO DEL DONNO. Convengo con la proposta del collega Palopoli di proseguire nell'esame del provvedimento, salvo brevissime interruzioni su alcuni punti controversi.

Comprendo il desiderio di migliorare il testo, ma ormai siamo in una situazione che, se si volesse procrastinare ancora, sappiamo bene dove ci porterebbe: il tempo passa, le aspettative sono numerosissime e noi, comunque dobbiamo uscire da questo « pelago ».

Si è detto che la legge presenta molte lacune, che non soddisfa nessuno, ma penso che il nostro lavoro debba continuare e quanto prima condotto a termine.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Per maggiore chiarezza do nuovamente lettura dell'articolo 1, come a suo tempo modificato:

ART. 1.

(Inquadramento straordinario in ruolo di personale incaricato).

Il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo di posizione funzionale iniziale di ciascun profilo professionale che, alla data del 30 giugno 1984, ricopriva in base alla normativa vigente, nella stessa posizione funzionale o, se già di ruolo, in altra posizione funzionale non ricompresa nel disposto dell'articolo 7 di cui alla presente legge, un posto di organico vacante nelle piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, oppure nelle piante organiche definitive delle unità sanitarie locali, per incarico, anche ai sensi dell'articolo 7 del decreto

del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, e dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, o per trasferimento o per comando, e che continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è, con effetto dalla stessa data, direttamente inquadrato nella pianta organica dell'unità sanitaria locale presso la quale presta al momento servizio con la posizione funzionale ricoperta, previa deliberazione del comitato di gestione dell'anzidetta unità sanitaria locale adottata a seguito di domanda da parte dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla predetta data.

Si considerano vacanti anche i posti che si renderanno disponibili a seguito dell'applicazione delle norme di cui al precedente comma.

L'inquadramento diretto in ruolo è disposto, altresì, nei confronti del personale non di ruolo che, pur ricoprendo, alla data del 30 giugno 1984, gli incarichi di cui al primo comma del presente articolo, in data precedente a quella dell'entrata in vigore della presente legge, si sia assentato dal servizio a causa di chiamata alle armi o per la astensione dal lavoro ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, purché assunto in base alla normativa allora vigente e sia stato in servizio per almeno sei mesi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, il personale deve essere in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti prescritti, per l'ammissione ai concorsi di assunzione nel relativo profilo professionale e posizione funzionale, dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, o dalla normativa vigente in materia alla data del conferimento dell'incarico.

Il requisito relativo al limite d'età deve essere riferito alla data del conferimento dell'incarico.

Il personale di cui al presente articolo è trattenuto nel servizio fino all'inquadramento nei ruoli nominativi regionali.

Ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a concorso riservato, di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti conferiti ai sensi del primo comma sono portati in detrazione.

Ricordo che la Commissione in una precedente seduta aveva approvato in linea di principio il seguente emendamento e lo aveva trasmesso alla I Commissione:

All'articolo 1, terzo comma, dopo le parole: « a causa di chiamata alle armi » aggiungere le seguenti: « o per l'espletamento di funzioni pubbliche ai sensi della legge 12 dicembre 1966, n. 1078 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica apportata.

(È approvato).

Ricordo che la Commissione in una precedente seduta aveva approvato in linea di principio il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo:

ART. 1-bis.

Il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo in servizio anche non di ruolo ed in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente articolo 1, che ricopriva, in virtù di incarico conferito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, una posizione funzionale non ricompresa nel disposto dell'articolo 7 della presente legge alla data del 30 giugno 1984 e che sia in servizio nella mede-

sima posizione funzionale alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato direttamente nella posizione funzionale ricoperta alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 1.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2, di cui per maggior chiarezza do nuovamente lettura:

ART. 2.

(Inquadramento straordinario in ruolo di personale con rapporto convenzionato).

Il personale al quale non si applicano le norme di cui al precedente articolo e che, a seguito di deliberazione regolamentare esecutiva, alla data del 30 aprile 1983 era in servizio non di ruolo, anche con rapporto convenzionato ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, escluso il personale convenzionato di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso strutture, presidi e servizi delle unità sanitarie locali con l'osservanza di un orario di servizio non inferiore a ventotto ore settimanali, è inquadrato a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo superamento di apposito concorso riservato, nei ruoli nominativi regionali con la posizione funzionale iniziale, con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità, e sempre che gli oneri per detto personale siano già a carico del Fondo sanitario nazionale o di altri fondi pubblici che garantiscono la continuità dell'erogazione.

I concorsi di cui al precedente comma devono essere espletati dalle unità sanitarie locali entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Ove le unità sanitarie locali interessate non provvedano entro il suddetto termine, i concor-

si saranno espletati dalla regione territorialmente competente.

Per i concorsi di cui al primo comma sono riservati i posti che risulteranno vacanti nelle piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali, dopo l'applicazione delle norme di cui al precedente articolo 1, nonché quelli che verranno istituiti a seguito della revoca dei rapporti convenzionali instaurati ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il personale di cui al primo comma deve essere in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti prescritti, per l'ammissione ai concorsi di assunzione nel relativo profilo professionale e posizione funzionale, dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, o dalla normativa vigente in materia alla data dell'adozione della deliberazione regolamentare esecutiva di cui al primo comma. Il requisito relativo al limite di età deve essere riferito alla data dell'adozione della predetta deliberazione, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale che presti la propria opera, da almeno un anno alla data del 31 dicembre 1983, anche con convenzione a rapporto libero professionale, presso i servizi sanitari della Croce rossa italiana che verranno trasferiti al Servizio sanitario nazionale, alle condizioni indicate nei precedenti commi, purché in possesso dei requisiti previsti dal quarto comma.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai veterinari coadiutori di cui agli articoli 1, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, con almeno venti ore di servizio settimanali.

Il personale di cui al presente articolo è trattenuto in servizio fino all'espletamento dei concorsi riservati.

La Commissione in una precedente seduta aveva approvato in linea di principio il seguente emendamento:

All'articolo 2, primo comma, seconda riga, sostituire le parole: « al precedente articolo » con le parole: « ai precedenti articoli ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La Commissione in una precedente seduta aveva approvato in linea di principio il seguente emendamento:

All'articolo 2, primo comma, terza riga, sostituire la parola: « regolamentare » con la parola: « regolarmente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La Commissione in una precedente seduta aveva approvato in linea di principio il seguente emendamento:

All'articolo 2, primo comma, quarta riga, sostituire le parole: « 30 aprile 1983 », con le parole: « 31 dicembre 1983 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La Commissione in una precedente seduta aveva approvato in linea di principio il seguente emendamento:

All'articolo 2, primo comma, quinta riga, sostituire la parola: « anche » con le parole: « compreso quello ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La Commissione in una precedente seduta aveva approvato in linea di principio il seguente emendamento:

All'articolo 2, primo comma, sesta riga, sostituire la parola: « convenzionato » con le parole: « convenzionale anche ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, che ottempera ad una condizione posta dalla I Commissione affari costituzionali nel suo parere:

All'articolo 2, al primo comma, sostituire le parole: « previo superamento di apposito concorso riservato per soli titoli », con le parole: « previo accertamento dei titoli ».

Il relatore ha inoltre presentato, per coordinamento, i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, secondo comma, sostituire le parole: « i concorsi di cui al precedente comma », con le parole: « gli adempimenti di cui al precedente comma ».

All'articolo 2, secondo comma, dopo le parole: « suddetto termine », sostituire le parole: « i concorsi », con le parole: « tali adempimenti ».

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. La posizione del Governo su questo punto è nota e coerente sia al Senato sia alla Camera. Il Governo è contrario alla immissione in ruolo pura e semplice, e ritiene, viceversa, che si dovrebbe pervenire ad essa attraverso un concorso riservato per titoli ed esami. Mantengo la mia posizione, e la manterrò fino al termine dell'iter di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore al primo comma, contrario il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo emendamento del relatore al secondo comma, contrario il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore al secondo comma, contrario il Governo.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, terzo comma, sostituire le parole: « Per i concorsi riservati », con le parole: « Per gli inquadramenti, ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ricordo che la Commissione in una precedente seduta aveva approvato in linea di principio il seguente emendamento:

All'articolo 2, terzo comma, seconda riga, sostituire le parole: « sono riservati » con le parole: « si computano anche ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ricordo che la Commissione in una precedente seduta aveva approvato in linea di principio il seguente emendamento:

All'articolo 2, terzo comma, terza riga, dopo le parole: « piante organiche provvisorie », aggiungere le parole: « o definitive ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ricordo che la Commissione in una precedente seduta aveva approvato in linea di principio il seguente emendamento:

All'articolo 2, terzo comma, quinta e sesta riga, sostituire le parole: « al precedente articolo 1 », con le parole: « ai precedenti articoli 1 e 1-bis ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ricordo che la Commissione in una precedente seduta aveva approvato in linea di principio il seguente emendamento:

All'articolo 2, terzo comma, ottava riga, dopo la parola: « instaurati », aggiungere la parola: « anche ».

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. A tale proposito va considerato il punto c) del parere della I Commissione, in base al quale il terzo comma dell'articolo 2 deve essere riformulato nel senso di escludere l'applicazione delle disposizioni ad esso recate ai rapporti derivanti da convenzioni illegittimamente stipulate.

Devo far inoltre notare che l'inserimento della congiunzione « anche » in quel punto fa sì che la prima parte del comma sia in contrasto con la seconda: qui si intende anche con le convenzioni successive, nel senso che si istituiscono in soprannumero rispetto alle piante organiche tutti i posti corrispondenti. Occorre, pertanto, trovare una formulazione adeguata.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. In osservanza del parere espresso dalla I Commissione e delle preoccupazioni manifestate ora dal ministro, dopo le parole: « n. 761 » si potrebbero aggiungere le seguenti: « e sempre che si tratti di convenzioni legittimamente stipulate ».

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Sono d'accordo con la proposta del relatore. Abbiamo discusso a lungo di questo aspetto del problema ed abbiamo anche più volte dichiarato che da parte nostra non vi è alcuna intenzione di sanare situazioni illegittime, tanto è vero che abbiamo stabilito la data del 31 dicembre 1984 come termine oltre il quale non si potevano instaurare rapporti convenzionali.

Per quanto riguarda la congiunzione « anche », nasce dal fatto che si è in pre-

senza di due tipi di rapporti convenzionali a norma di leggi vigenti: quelli instaurati da comuni e province e prorogati in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 761 e quelli in base alla legge n. 12 del gennaio 1982.

Mi sembra che l'attuale testo non dia origine ad alcun equivoco e che la proposta del relatore possa trovare il consenso di tutti.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Sono, invece, del parere che si presentino numerose difficoltà di comprensione: nella prima parte del comma si fa riferimento a posti nell'ambito della pianta organica e poi si prevede l'istituzione di altri posti.

PAOLO DEL MESE. Vi è il timore che per i beneficiari della sanatoria non vi siano i posti.

FULVIO PALOPOLI. A mio giudizio, il ministro non ha motivo di dolersi per la mancanza di chiarezza. Le piante organiche provvisorie sono il corrispettivo di quelle vecchie dei servizi sanitari confluiti nelle USL, mentre quelle successive vanno tenute presenti proprio per la funzione di sanatoria di questo provvedimento.

Quindi noi abbiamo formulato questa norma con questo preciso significato, e in sede di applicazione non può essere stravolta. D'altra parte, per quanto riguarda la procedura ora stiamo valutando le osservazioni della I Commissione anche se nel merito si possono avere opinioni diverse; con l'emendamento del relatore noi accogliamo tali osservazioni e risolviamo questa specifica questione nell'ambito delle decisioni che già avevamo assunto. Da questo punto di vista, non si possono presentare in questa sede altri emendamenti che rimettono in discussione ciò che abbiamo già discusso, e che non riguardano i problemi sollevati dalla I Commissione.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Ho l'impressione che stiamo facendo un po'

di confusione. L'articolo 2 prevede l'inquadramento straordinario in ruolo di personale con rapporto convenzionale va in ruolo indipendentemente dall'esistenza dei posti vacanti, altrimenti non ci sarebbe stato bisogno di una previsione normativa *ad hoc*. Non c'è dubbio che per la sistemazione di questo personale o si dovranno istituire i posti, oppure il personale sarà in soprannumero fino a quando si istituiranno i posti, però, in un soprannumero di ruolo. Il problema relativo all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che ha dato luogo a molti equivoci in questa sede e nella I Commissione, è un problema che si muove perfettamente in linea con i rapporti convenzionali di ogni tipo che con l'articolo 2 abbiamo voluto sanare.

È stato necessario un richiamo esplicito alla sanatoria anche nei rapporti sorti con l'articolo 73, perché questi rapporti avevano una durata triennale (quindi dal 1979 al 1982); all'interprete poteva sorgere il dubbio che questi rapporti convenzionali, avendo una durata definita, non fossero ricompresi nella sanatoria. Noi, con il richiamo all'articolo 73, abbiamo invece voluto sottolineare che questi rapporti sono ricompresi nella sanatoria come tutti i rapporti convenzionali. Nel momento in cui, in ottemperanza alle condizioni poste dalla I Commissione, diciamo che la sanatoria si applica a tutti i rapporti convenzionali (purché legittimamente insorti), credo che abbiamo adempiuto alla condizione che ci è stata posta.

LUCIANO GUERZONI. Sono d'accordo con la proposta del relatore. Faccio osservare che la parola « anche » già ricorre nel primo comma, dove si dice « compreso quello con rapporto convenzionale anche ai sensi », quindi nel comma di cui stiamo parlando non si può sopprimere la parola « anche ».

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Ritengo che la collocazione migliore della modifica testé proposta dall'ono-

IX LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

revoles Scaglione sia dopo le parole « rapporti convenzionali ».

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, terzo comma, alla fine, dopo le parole: « n. 761 », aggiungere le seguenti: « e sempre che si tratti di convenzioni legittimamente stipulate ».

Sospendo brevemente la seduta per consentire di riprodurre l'emendamento presentato dal relatore.

La seduta, sospesa alle 15,55, è ripresa alle 16,05.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Desidero sottolineare che l'emendamento aggiuntivo della parola « anche » si deve interpretare nel senso che l'utilizzazione dei posti da istituire è successiva, conseguente ed integrativa alla utilizzazione dei posti vacanti di cui alla prima parte del terzo comma dell'articolo 2.

FRANCESCO LUSSIGNOLI. Concordo con l'interpretazione fornita dal Ministro.

FULVIO PALOPOLI. Anch'io concordo con tale interpretazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento aggiuntivo della parola « anche » al terzo comma dell'articolo 2.

(È approvato).

Il relatore ha ritirato l'emendamento che aveva presentato al terzo comma dell'articolo 2 e lo ha sostituito con il seguente:

All'articolo 2, terzo comma, alla fine, aggiungere dopo le parole: « n. 761 » le seguenti: « previa verifica della loro legittimità effettuata dai componenti comitati regionali di controllo ».

FULVIO PALOPOLI. La formulazione precedente mi sembrava più opportuna

perché in caso di rapporti legittimamente stipulati le delibere sono già state inviate ai comitati. Pertanto, la legittimità risulterebbe maggiormente garantita dal testo precedentemente presentato.

LUCIANO GUERZONI. La nuova formulazione dell'emendamento introduce un'ulteriore lungaggine burocratica, la cui logica non si riesce a comprendere perché riguarda atti già sottoposti al controllo del comitato regionale, per cui è inutile prevedere un nuovo accertamento; la formulazione precedente, invece, sempre in riferimento a convenzioni legittimamente stipulate, apriva una riserva, in quanto un controllo avrebbe potuto essere esercitato dagli organi a ciò deputati. Anche dal punto di vista dell'effetto esterno, non credo sia opportuno chiedere al Comitato regionale di controllo di procedere nuovamente ad un accertamento per altro già compiuto.

Per questo motivo suggerisco al relatore di ripristinare l'originario emendamento.

OLINDO DEL DONNO. Sono d'accordo con l'onorevole Guerzoni; tanto più che si dice *numquam bis in idem*, non si può ricorrere due volte, per lo stesso motivo, allo stesso organo. Si tratta di canoni fondamentali dai quali non si può prescindere: se l'organo è lo stesso, è ridicolo che per due volte controlli e ricontrolli se stesso, che legittimi ciò che ha già legittimato. Invece di dire « sempre che » metterei la parola « purché ».

UMBERTO CORSI. La prima stesura dell'emendamento proposto, con la quale si faceva riferimento a delle convenzioni che fossero legittimamente istituite, in effetti è pleonastica; credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che le convenzioni dovrebbero essere legittimamente istituite. Ma se questo non è (e qui sono stati sollevati dei dubbi che possano esserci anche convenzioni non legittimamente istituite), può anche darsi che non siano state mandate ai comitati di controllo, oppure che i comitati abbiano approvato

delle deliberazioni che non dovevano essere approvate.

Non vedrei, quindi, in maniera semplicistica il problema. Si tratta di introdurre una procedura che, tra l'altro, non è assolutamente complicata, perché abbiamo escluso anche il concorso in questa situazione, addirittura abbiamo dato un anno di tempo per fare un accertamento. Non crediamo molto nella funzionalità delle unità sanitarie locali, perché se per fare un accertamento si ritiene che si debba dare un anno...

FULVIO PALOPOLI. L'anno era per il concorso.

UMBERTO CORSI. Occorre andare incontro a ciò che ha detto la I Commissione. Non è lo stesso organo quello che fa l'esame, perché, per esempio, in molti casi si trattava di sezioni decentrate dei comitati di controllo, mentre ora siamo di fronte al comitato centrale di controllo, che non è più sezione decentrata.

MARIAPIA GARAVAGLIA. La I Commissione dovrebbe sapere più di noi che quando un atto è passato attraverso il comitato di controllo ha subito l'esame di legittimità. Ritengo che sia tautologico questo suggerimento, ma se dobbiamo tenerne conto semplifichiamo ancora, e diciamo semplicemente « convenzioni legittimamente stipulate »; in questo modo adempiamo ad un invito formale, perché non abbiamo sentore che queste cose siano illegittime.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Alla luce di una riflessione più approfondita, ritiro il mio ultimo emendamento e ripropongo il precedente:

All'articolo 2, terzo comma, alla fine, dopo le parole: « n. 761 » aggiungere le seguenti: « e sempre che si tratti di convenzioni legittimamente stipulate ».

Mi sembra, infatti, che l'originario emendamento vada maggiormente nel senso di adempiere alle condizioni poste dalla I Commissione. L'emendamento da

me presentato successivamente è pleonastico, perché il Comitato regionale di controllo, nel momento in cui riceve una delibera di inquadramento di un convenzionato (perché l'unità sanitaria locale ha riconosciuto sussistenti i titoli e le condizioni previsti dall'articolo 2), evidentemente compie autonomamente una valutazione di legittimità sulla intera vicenda che riguarda il sanando. Mi sembra allora che lasciando l'originaria formulazione, nel senso di lasciare aperto ad altre istanze questo controllo di legittimità (istanze che sono in sede amministrativa il TAR e il Consiglio di Stato, e in sede di illecito penale altre autorità) si adempia maggiormente alle condizioni poste dalla I Commissione.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore.

(È approvato).

Ricordo che la Commissione in una precedente seduta aveva approvato in linea di principio il seguente emendamento:

All'articolo 2, quarto comma, tredicesima riga, sostituire la parola: « regolamentare » con la parola: « regolarmente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ricordo che la Commissione in una precedente seduta aveva approvato in linea di principio il seguente emendamento:

All'articolo 2, quarto comma, diciassettesimo rigo, sostituire le parole: « fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 », con le seguenti: « fatta eccezione per il personale convenzionato di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Ricordo che la Commissione in una precedente seduta aveva approvato in linea di principio il seguente emendamento:

All'articolo 2, quinto comma, quinta e sesta riga, sostituire le parole: « presti la propria opera, da almeno un anno, alla data del 31 dicembre 1983 », con le parole: « prestava la propria opera alla data del 31 dicembre 1983 e continui a prestarla alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Ricordo che, in sede di coordinamento, è necessario apportare la seguente modifica all'ultimo comma dell'articolo 2:

Sostituire le parole: « dei concorsi riservati » con le parole: « delle procedure di cui ai precedenti commi ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale modifica da apportare in sede di coordinamento.

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo successivo di cui, per maggiore chiarezza, do nuovamente lettura:

ART. 3.

(Riconoscimento di servizio prestato e provvisorio trattenimento in servizio).

Il servizio prestato dal personale convenzionato, con orario inferiore alle 28 ore settimanali, presso le unità sanitarie locali o i policlinici universitari convenzionati, entro il 31 dicembre 1983, è con-

siderato, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982 di cui all'articolo 1, proporzionalmente al numero delle ore prestate, quale servizio svolto nella posizione iniziale del rispettivo ruolo ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi per la copertura dei posti vacanti.

Detto riconoscimento è esteso anche ai sanitari contrattisti, borsisti o assegnisti.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche ai sanitari che abbiano svolto collaborazioni straordinarie continuative retribuite presso i policlinici universitari a gestione diretta.

Il personale di cui al primo e terzo comma è trattenuto in servizio, con lo stesso rapporto di prestazione, fino all'espletamento dei primi concorsi pubblici e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ricordo che la Commissione in una precedente seduta aveva approvato in linea di principio il seguente emendamento:

All'articolo 3, primo comma, sostituire le parole da: « Il servizio prestato » a: « considerato » con le seguenti: « Il servizio prestato dal personale di cui all'articolo 2 e quello presso i policlinici universitari convenzionati, con orario inferiore alle 28 ore settimanali, anteriormente al 31 dicembre 1983, è considerato ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Ricordo che la Commissione in una precedente seduta aveva approvato in linea di principio il seguente emendamento:

All'articolo 3, primo comma, dopo le parole: « delle ore prestate », aggiungere le parole: « secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Ricordo che la Commissione in una precedente seduta aveva approvato in linea di principio il seguente emendamento:

All'articolo 3, quarto comma, sostituire le parole: « un anno », con le parole: « due anni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con le modifiche apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo, di cui, per maggiore chiarezza, do nuovamente lettura:

ART. 4.

(Piante organiche provvisorie).

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge le regioni non abbiano fissato le piante organiche provvisorie ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, le stesse devono provvedere entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla suddetta data.

Le norme di cui alla presente legge non si applicano nell'ambito della regione che non abbia ottemperato all'adempimento di cui al primo comma.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Nella lettera a) del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali è stata posta la condizione di carattere generale di rafforzare ulteriormente tale provvedimento anche attraverso l'introduzione di poteri sostitutivi per sopperire l'inerzia degli amministratori.

Pertanto, propongo che decorso tale termine, a tale adempimento provveda un commissario nominato dal Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del ministro della sanità.

PRESIDENTE. Il relatore, in ottemperanza del parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, aggiungere alla fine del primo comma, il seguente periodo: « Decorso inutilmente tale termine al predetto adempimento provvederà un commissario nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del ministro della sanità ».

FULVIO PALOPOLI. Esprimo la mia preoccupazione perché su tale questione, che ha una grande rilevanza sotto il profilo istituzionale, specialmente per quanto riguarda i rapporti fra Stato e regioni, la Commissione affari costituzionali si è limitata ad un orientamento di massima.

Ritengo che la proposta del relatore ottemperi il parere nella sostanza, ma mi lascia piuttosto dubbioso sotto il profilo della costituzionalità. Già in occasione della precedente discussione sull'articolo 4 avevamo suggerito di aggiungere l'aggettivo « perentorio », proprio per forzare la mano nel tipo di adempimento di cui stiamo parlando.

Per questi motivi giudico inopportuna una tale formulazione, anche perché la I Commissione fa un riferimento esplicito. Non credo che in alcun modo possa essere eluso tale parere, soprattutto per quanto riguarda il problema della conduzione dei pubblici concorsi e della definizione delle piante organiche. È necessario trovare un modo per costringere le regioni che ancora non l'abbiano fatto a completare gli adempimenti previsti oltre la assegnazione di un termine perentorio.

Invito, pertanto, il relatore a ritirare il proprio emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Mi auguro che la norma non debba mai essere applicata. L'esperienza mi ha insegnato che là dove è stata applicata, per esempio per la nomina dei collegi dei revisori delle unità sanitarie locali, è stata efficace senza aver provocato alcuna

resistenza da parte delle stesse regioni, che poi hanno proceduto alla sostituzione dei collegi dei revisori nominati dal ministro della sanità. Credo che siano due o tre le regioni che non hanno ancora adempiuto alla formazione delle piante organiche provvisorie, quindi si tratta di una norma sollecitatoria rispetto ad un ritardo clamoroso. Mi sembra che tutte le cautele possibili siano state individuate, quindi esprimo parere favorevole.

FULVIO PALOPOLI. Desidero intervenire per dichiarazione di voto. Devo confermare la nostra preoccupazione per questa norma, una preoccupazione di legittimità. Oltre a queste considerazioni sulla dubbia legittimità, va anche tenuto presente il fatto che in assenza di questi adempimenti vi è una forte spinta sulle regioni da parte del personale che non potrebbe accedere ai posti in organico secondo quanto previsto dalla sanatoria, perché non ci sono le piante organiche. Questa forte pressione difficilmente consentirebbe alle regioni di ottemperare. Per queste considerazioni (non perché non condivido l'obiettivo del relatore) dichiaro il voto contrario del mio gruppo all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore.

(È respinto).

Ricordo che la Commissione in una precedente seduta aveva approvato in linea di principio il seguente emendamento:

All'articolo 4, sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le norme di cui alla presente legge hanno efficacia, comunque, dalla data di approvazione delle piante organiche provvisorie ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con le modifiche apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo di cui, per maggiore chiarezza, dò nuovamente lettura:

ART. 5.

(Concorsi pubblici in via di espletamento).

Sono revocati i concorsi pubblici relativi ai posti vacanti di cui al precedente articolo 1 per i quali non siano in corso le prove alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nel caso in cui, dopo l'applicazione della presente legge, risultino vacanti ulteriori posti, le procedure dei concorsi pubblici di cui al primo comma sono riativate per la copertura dei posti residui fino al loro esaurimento.

Ricordo che la Commissione in una precedente seduta aveva approvato in linea di principio il seguente emendamento:

All'articolo 5, sostituire il primo comma con il seguente:

« Sono revocati tutti i concorsi pubblici relativi ai posti vacanti per i quali sussistano le condizioni di applicazione della presente legge, ad eccezione di quelli nei quali siano iniziate le prove alla data di entrata in vigore della legge stessa ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ricordo che la Commissione in una precedente seduta aveva approvato in linea di principio il seguente emendamento:

All'articolo 5, sopprimere il secondo comma.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con le modifiche apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò di-

rettamente in votazione dopo averne dato nuovamente lettura:

ART. 6.

(Personale in servizio presso istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed altre istituzioni sanitarie).

Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche al personale in servizio presso gli ospedali e le altre strutture sanitarie degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico, nonché al personale degli enti di cui all'articolo 41, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il disposto del primo comma non può trovare applicazione nel caso in cui i predetti enti non abbiano provveduto agli adempimenti previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Gli enti di cui al primo comma dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono applicare le disposizioni di cui alla presente legge al proprio personale dipendente.

(È approvato).

FULVIO PALOPOLI. Coerentemente a quanto ho affermato all'inizio della discussione, a questo punto sarebbe opportuno accantonare l'articolo 7, sul quale c'è un delicato problema di formulazione, per passare all'articolo 8.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. L'articolo 8 è consequenziale, perché si rendono necessarie delle modifiche sostanziali in caso di accoglimento delle condizioni poste dalla I Commissione; dovremmo quindi passare all'articolo 9.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di accantonare la votazione degli articoli 7 e 8.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 9 di cui, per maggiore chiarezza, do nuovamente lettura:

ART. 9.

(Procedure per i trasferimenti).

Per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga alla normativa vigente di cui agli articoli 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il personale, escluso quello laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali, può essere trasferito, a domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio, a presidio, servizio o ufficio di altra unità sanitaria locale della regione, con l'osservanza della procedura di cui ai commi successivi.

Il trasferimento è disposto mediante deliberazione di assenso dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali interessate a condizione che esista la relativa vacanza di organico nella unità sanitaria locale di destinazione e sentito il parere dell'ufficio di direzione della stessa.

Il personale, escluso quello laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali, può essere trasferito a presidio, servizio o ufficio appartenente ad unità sanitaria locale di diversa regione, con le procedure e alle condizioni di cui ai commi precedenti, alle quali è aggiunto l'obbligo di approvazione delle regioni interessate.

L'atto di trasferimento è comunicato entro sessanta giorni alla regione per le conseguenti modifiche nei ruoli nominativi regionali.

Ricordo che la Commissione in una precedente seduta aveva approvato in linea di principio il seguente emendamento:

All'articolo 9, primo comma, terza riga, dopo la parola: « legge » aggiungere le seguenti: « e solo successivamente all'esaurimento della sua applicazione relativamente ai posti vacanti per i quali sussistono le condizioni di attuazione della stessa, ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ricordo che la Commissione in una precedente seduta aveva approvato in linea di principio il seguente emendamento:

All'articolo 9, primo comma, sopprimere le parole: « escluso quello laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali ».

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Confermo ancora una volta la preoccupazione del Governo rispetto ad una normativa di questo genere, per cui esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ricordo che la Commissione in una precedente seduta aveva approvato in linea di principio il seguente emendamento:

All'articolo 9, terzo comma, sopprimere le seguenti parole: « escluso quello laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 con le modifiche apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo di cui, per maggiore chiarezza, do nuovamente lettura:

ART. 10.

(Copertura per concorso pubblico dei posti vacanti nelle posizioni funzionali apicali).

La copertura dei posti vacanti nelle posizioni funzionali apicali, per le quali è previsto il possesso del diploma di laurea, ha luogo esclusivamente mediante pubblico concorso per titoli ed esami da

espletarsi secondo la normativa vigente, come modificata dagli articoli 8 e 9 della presente legge.

Ricordo che la Commissione in una precedente seduta aveva approvato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 10.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 10.

(È respinto).

L'articolo 10 è, pertanto, soppresso.

Passiamo all'articolo successivo di cui, per maggiore chiarezza, do nuovamente lettura:

ART. 11.

(Trasferimenti interregionali).

Il personale delle unità sanitarie locali, escluso quello laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali di cui al precedente articolo 10, avente diritto alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali o provinciali del Servizio sanitario nazionale, che abbia presentato entro la data del 31 dicembre 1983 istanza di trasferimento interregionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, è inquadrato nel ruolo nominativo della regione o provincia autonoma di destinazione, nella stessa posizione funzionale spettantegli nella regione o provincia autonoma di provenienza, se entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, entrambe le regioni interessate abbiano espresso parere favorevole al trasferimento.

Ricordo che la Commissione in una precedente seduta aveva approvato il seguente emendamento:

All'articolo 11, sopprimere le parole: « escluso quello laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali di cui al precedente articolo 10 ».

IX LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 11 con la modifica apportata.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo successivo di cui, per maggiore chiarezza, do nuovamente lettura:

ART. 12.

(Trasferimenti in base all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12).

Sono abrogate le disposizioni di cui al comma tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, introdotte con la legge di conversione 26 gennaio 1982, n. 12.

Il personale, che sia stato assegnato all'INPS o alle unità sanitarie locali in base ai contingenti numerici determinati ai sensi dell'articolo 67, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e che, nel periodo dal 28 novembre 1981 all'11 febbraio 1982, abbia presentato, ai sensi delle disposizioni citate nel precedente comma, al Ministero della sanità, direttamente o tramite l'ente di appartenenza, domanda di assegnazione alle unità sanitarie locali o all'INPS, è trasferito nei ruoli nominativi regionali della regione richiesta o all'INPS salvo revoca della domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale trasferito è inquadrato nei ruoli nominativi regionali e in quelli speciali dell'INPS con decorrenza dal 1° luglio 1984 con la stessa posizione giuridica e funzionale posseduta alla data del trasferimento.

Per l'attuazione di quanto previsto dal secondo comma del presente articolo si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità in base ad obiettive esigenze.

Le regioni, su richiesta delle unità sanitarie locali interessate, possono, per esigenze di servizio, disporre il trattenimento in servizio del personale trasferito sino all'espletamento dei pubblici concorsi e, comunque, non oltre il 30 dicembre 1984.

Ricordo che la Commissione in una precedente seduta aveva approvato il seguente emendamento:

All'articolo 12, all'ultimo comma, sostituire le parole « 30 dicembre 1984 » con le seguenti « 31 dicembre 1985 ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Ricordo che la Commissione in una precedente seduta aveva approvato il seguente emendamento:

All'articolo 12, dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

« I posti che si renderanno vacanti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali a seguito dell'applicazione del presente articolo possono essere ricoperti con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge ».

Propongo di accantonare l'esame di tale emendamento, poiché fa riferimento all'articolo 8 precedentemente accantonato.

Pongo in votazione tale proposta.

(*E approvata*).

Poiché al successivo articolo 13 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato nuovamente lettura per maggiore chiarezza.

ART. 13.

(Applicabilità di norme).

La normativa di cui agli articoli 35-bis e 35-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modifica-

zioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, deve intendersi applicabile anche al personale e agli amministratori delle unità sanitarie locali.

(È approvato).

Avverto i colleghi che sta per avere luogo in aula una votazione al termine della quale potremo riprendere la nostra discussione.

FULVIO PALOPOLI. Il gruppo comunista è disponibile a riprendere i lavori della Commissione al termine della votazione in Assemblea al fine di non procrastinare ulteriormente l'iter legislativo.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Non ho difficoltà a dichiararmi d'accordo con la proposta del collega Palopoli di riprendere i lavori immediatamente dopo le votazioni in aula. Il problema che abbiamo dinanzi non è un problema di ordine tecnico, perché ritengo di essere in grado di formulare gli emendamenti in ottemperanza alla condizioni poste dalla Commissione affari costituzionali, qualora mi venisse dato questo mandato in un lasso di tempo molto breve.

Il nodo che dobbiamo sciogliere alla ripresa dei lavori, questa sera o la prossima settimana, è un nodo di carattere politico, cioè se vogliamo dare pieno corso alle condizioni poste dalla prima Commissione — e allora residua un problema di carattere tecnico — ovvero se non vogliamo darvi corso, come aleggiava, in fondo, per diversi problemi in sede di comitato informale, nel qual caso il discorso, evidentemente, è assai più complesso.

Per concludere, sono favorevole ad una ripresa dei lavori, immediatamente dopo le votazioni in aula, se però a tale ripresa vi sarà il *plenum* della Commissione o comunque delle rappresentanze dei gruppi adeguate alla valutazione di ordine politico che, in linea preliminare, dobbiamo esprimere. Se i gruppi non saranno validamente rappresentati, ritengo

sia inutile riprendere i lavori fra poco, in quanto probabilmente perderemmo soltanto del tempo.

È necessario che vi sia la garanzia di una rappresentanza ai massimi livelli per sciogliere tale nodo politico di carattere preliminare.

MARIAPIA GARAVAGLIA. Il collega Scaglione ci ha ricordato che su questo argomento avevamo riflettuto non poco, anzi vi eravamo arrivati con grande difficoltà. La Commissione affari costituzionali, che doveva essere quasi più sollecitata di noi, è facile contare quante settimane ha tenuto il provvedimento presso di sé.

Per le contraddizioni e le incongruenze che abbiamo notato nella lettura — questo è il nostro giudizio — del parere espresso ed anche per quelle legittime aspettative che avevamo di trovarlo più restrittivo, se così si può dire, e che invece sono state deluse, il nostro gruppo sarebbe d'accordo a mantenere il giudizio politico che aveva già espresso sul testo, almeno rispetto alla copertura che riguarda l'articolo 7. Se anche altri gruppi la pensano così, ci vuole un battibaleno a riapprovare l'articolo 7, altrimenti occorrerebbe una trattativa approfondita, che non può trovare soluzione nella giornata di oggi.

FULVIO PALOPOLI. Insisto nella mia proposta perché le argomentazioni svolte dall'onorevole Scaglione — mi dispiace dirlo — mi preoccupano. In questo senso, sospendiamo la seduta della Commissione e poi la stessa veda quanti parlamentari ritengano di fare il proprio dovere, partecipandovi. Non si possono avere preve certezze sulla presenza qualificata dei relativi gruppi; ogni gruppo si assumerà la responsabilità di partecipare o meno alla seduta odierna. Tutti hanno il dovere di partecipare, quando si è di fronte a problemi di tale delicatezza.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Ho detto questo non perché sia un ingenuo, anzi credo di essere cresciuto abbastanza,

ma perché penso che in un prosieguo di lavori non previsto sia possibile che non vi saranno rappresentanze qualificate.

FULVIO PALOPOLI. Abbiamo tempestivamente segnalato le nostre necessità ed abbiamo ottenuto la deroga per poter lavorare anche in concomitanza con il lavoro dell'Assemblea. Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Garavaglia, siamo disponibili ad affrontare con grande senso di responsabilità anche posizioni che possono essere soggette a suscitare valutazioni della Commissione affari costituzionali. Non ci tiriamo indietro, se arriviamo ad una certa conclusione, a mantenere l'impegno assunto in precedenza. Ma questo va discusso nella sede opportuna, è necessario confermare la costituzione di un gruppo informale subito dopo la votazione in aula, per poi vederci in Commissione un'ora dopo tale votazione.

LUCIANO GUERZONI. Vorrei solo far presente che in aula vi è una sola votazione a scrutinio segreto, prevista per le 17,10. Una breve sospensione per quindici minuti consentirebbe di riprendere i lavori a livello di comitato informale. Dalle ore 18 in poi, la Commissione avrebbe circa due ore per concludere i lavori entro la giornata di oggi. Credo che l'importanza del provvedimento e le scadenze di calendario che abbiamo davanti (che interessano anche l'altro ramo del Parlamento) consiglino di arrivare — data la delicatezza del problema e le attese che suscita — ad una rapida conclusione.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Direi di riaprire la seduta immediatamente dopo la votazione, registrando in maniera formale le posizioni dei vari gruppi, per poi procedere ad una sospensione dell'esame in sede legislativa per costituire il comitato informale.

PRESIDENTE. Teniamo però presente che non possiamo andare oltre una certa ora, in quanto c'è il problema di avvertire i colleghi nel caso di seduta notturna. Allora, vediamoci qui dopo la votazione

in aula, poi sospenderemo di nuovo la seduta per insediare il comitato informale per deliberare i problemi all'ordine del giorno.

La seduta, sospesa alle 17, è ripresa alle 17,45.

PRESIDENTE. Abbiamo stabilito di riprendere la seduta per poi sospenderla, perché possa riunirsi il comitato informale; ma mi sembra giusto che il relatore possa intervenire per formulare delle proposte anche in relazione agli articoli accantonati.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Dopo il lavoro fin qui svolto, residuano all'esame della Commissione i problemi posti sotto forma di condizioni e di osservazioni da parte della Commissione affari costituzionali in ordine agli articoli 7, 8 e 14 del disegno di legge. Ritengo che sulle condizioni poste dalla I Commissione non si possa equivocare, anche se evidentemente possiamo fare una riflessione sul testo letterale della I Commissione. Appunto in questa linea di una interpretazione che non può che essere aderente al testo letterale, credo che debbano essere verificate (così come avevo proposto prima della sospensione) le posizioni dei gruppi in relazione alle condizioni poste dalla I Commissione. Allo stesso modo, va fatta una verifica sulla volontà dei gruppi di adeguarsi al parere già espresso dalla Commissione bilancio in data 28 febbraio, una parte del quale è stata già superata in senso negativo nel momento in cui abbiamo approvato l'articolo 1-bis.

Devo rappresentare alla Commissione non la posizione del gruppo socialista (questo sarà fatto dalla collega Artioli), ma la posizione del relatore, che è orientato verso un rigoroso rispetto di tutte le condizioni poste dalla I Commissione. Questo non tanto e non solo per un atto di ossequio formale ad altro organismo del Parlamento deputato al controllo di legittimità, ma per evidenti esigenze di tempo, rispetto alle quali tutti siamo sta-

ti sino a questo momento assai sensibili. Ritengo che aprire un conflitto di competenza con la I Commissione sarebbe quanto mai inopportuno, e ciò (soprattutto in considerazione delle festività pasquali e del necessario rallentamento dei lavori parlamentari in vista della prossima consultazione elettorale) significherebbe decretare la fine della sanatoria per lo meno per i prossimi due o tre mesi. Se invece — come io propongo — facessimo uno sforzo ulteriore questa sera e rispettassimo le condizioni della I Commissione, probabilmente giungeremmo in tempi assai brevi all'approvazione del provvedimento. Se emergessero posizioni differenziate rispetto all'adeguamento a tali condizioni, è evidente che bisognerebbe riunire un comitato informale, e quindi dovremmo assumerci la responsabilità di tempi assai più lunghi di quelli che auspichiamo.

FULVIO PALOPOLI. Il gruppo comunista aderisce alla proposta del relatore. Nel parere espresso dalla I Commissione ci sono alcuni punti che non ci convincono, mentre altri invece ci convincono soprattutto in riferimento alla soppressione di alcuni commi dell'articolo 14, che risultano obiettivamente estranei all'insieme del provvedimento.

La posizione del relatore è più realista perché guarda alla sostanza complessiva del problema.

Siamo disposti ad approvare un testo adeguato ai fini che ci siamo posti e ci sembra che la via più corretta sia quella indicata dal relatore.

Per quanto riguarda l'aspetto più consistente dell'articolo 7, che ha ampliato la sanatoria per il personale apicale, in un primo momento presso la Commissione affari costituzionali è sembrato prevalere un orientamento diverso da quello che poi si è manifestato. Pertanto, credo che si possa risolvere il problema delle regioni in cui i concorsi non sono stati fatti.

L'obiezione posta dalla I Commissione è superabile, anche se non si risolve il caso di ciascun gruppo di personale coin-

volto nel provvedimento di sanatoria al nostro esame.

Pertanto, per portare a compimento il lavoro che abbiamo così a lungo svolto, credo che ciascuno di noi debba rinunciare alle proprie piccole istanze per accedere ad una soluzione che trovi l'accordo di tutti.

ROSSELLA ARTIOLI. Sono favorevole alla proposta del relatore.

TINA ANSELMI. Il gruppo democristiano concorda con la posizione assunta dal relatore.

DANILO POGGIOLINI. Indubbiamente le affermazioni e le proposte del relatore hanno una loro logica precisa e stringente, ma il gruppo repubblicano non può non manifestare le proprie preoccupazioni per l'estensione della sanatoria al di là dei limiti che queste osservazioni, anch'esse legittime e fondate, della Commissione affari costituzionali, pongono. Infatti, stiamo andando verso una sanatoria dei primari, anche di quelli che non hanno mai partecipato ad un concorso nella loro carriera.

Il gruppo repubblicano, pertanto, non potrà che astenersi, per dovere di maggioranza, su tale questione e su altre che non voglio qui elencare, ma che sono note a tutti.

Il Governo dovrà esprimere la propria opinione chiaramente, non dimenticandosi che in un primo tempo il ministro aveva minacciato la rimessione in Assemblea del provvedimento nel caso si fossero superati taluni limiti. Ci rendiamo conto del fatto che circa 100 mila precari attendono una sistemazione, ma dato il clima politico ed elettorale che stiamo vivendo, non abbiamo altro modo per manifestare le nostre preoccupazioni.

LUCIANO GUERZONI. Aderisco alla proposta del relatore, con la riserva di valutare in maniera più approfondita il modo migliore per adeguarsi al parere della Commissione affari costituzionali, parere sul quale non posso non rilevare, a

IX LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

nome del gruppo della sinistra indipendente, un modo di intendere le proprie competenze piuttosto esteso, per certi versi addirittura sostitutivo delle competenze della Commissione di merito.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta al fine di consentire un incontro tra i gruppi.

La seduta, sospesa alle 18, è ripresa alle 19,15.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione a martedì prossimo, 2 aprile, alle ore 19,30.

La seduta termina alle 19,16.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO